

## L'indicazione dei beneficiari non rileva per la trasparenza

L'indicazione dei beneficiari in un trust opaco non comporta in automatico la trasparenza ai fini fiscali. L'erogazione dei redditi conseguiti dal trust resta assoggettata alla discrezionalità del trustee. E nemmeno l'esiguità del compenso corrisposto a quest'ultimo è sufficiente a far venir meno il requisito dell'autonomia e la segregazione patrimoniale tipica dell'istituto. Sono queste le motivazioni con le quali la Ctp di Novara, con la sentenza 73/13, depositata il 21 maggio scorso, ha accolto il ricorso di una contribuente che era stata accertata ai fini Irpef dall'Agenzia delle entrate sulla percezione di dividendi. Nel 2006 tre sorelle avevano costituito un trust, qualificatosi in sede di dichiarazione dei redditi come opaco. Quest'ultimo, a differenza del trust trasparente, nel quale i redditi vengono imputati ai beneficiari individuati, non presenta destinatari dei profitti. I redditi infatti vengono attribuiti al trust medesimo, che si pone davanti al fisco come soggetto passivo. L'ufficio contestava un indebito risparmio d'imposta ottenuto tramite l'interposizione fittizia del trust. Poiché la società partecipata pagava i dividendi al trust, il quale provvedeva direttamente al versamento delle imposte, l'aliquota sui redditi di capitale applicata era del 5%, contro il 40% di tassazione diretta che si sarebbe avuta in capo al percettore persona fisica. Secondo l'Agenzia, la chiara individuazione dei soggetti beneficiari (le stesse sorelle disponenti) ai fini fiscali doveva rendere il trust trasparente, con conseguente applicazione dell'articolo 73 del Tuir sull'imputazione dei redditi, a prescindere dall'effettiva percezione. Interposizione negata dalla ricorrente, che confermava la natura opaca del trust, configurato «in modo da escludere un diritto delle disponenti/beneficarie all'attribuzione di dividendi, erogati discrezionalmente dal trustee». I giudici novaresi, discostandosi dalla circolare n. 61/E del 2010 delle Entrate, rilevano che le caratteristiche del trust rientrano nei limiti previsti dalla Convenzione dell'Aia. In particolare, osservano che «l'eventualità che i disponenti finiscano per coincidere con i beneficiari è ammessa dalla prassi operativa e dalla migliore dottrina» e che «i desideri delle disponenti non sono vincolanti per il trustee, che deve comunque aver riguardo alle finalità del trust». La Ctp ritiene quindi che il trust in esame sia dotato di tutte le caratteristiche essenziali di legge. Anche ai fini fiscali. Da qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della rettifica impugnata.

Valerio Stroppa

—© Riproduzione riservata—

